



COMUNE DI VOCCA
Provincia di Vercelli

BILANCIO DI PREVISIONE
2024-2026

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito econ le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile

- porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
 7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
 8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
 10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti per i quali non si è ancora concluso il giudizio.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014

n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondocrediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La Legge di Bilancio 2018 ha definito nuove disposizioni sul F.C.D.E.; con il comma 882 dell'articolo 1 che cita:

Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» vengono mitigate le percentuali di saturazione obbligatoria dello Stanziamento di Bilancio atto a soddisfare il processo di calcolo dell'Accantonamento al F.C.D.E.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. **Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbie e difficile esazione.**
2. **calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza eresidui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.**

La scelta della media semplice è stata effettuata in considerazione del fatto che non vi sono statemodifiche sostanziali nell'andamento degli incassi delle entrate tributarie nell'ultimo quinquennio. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti, sono stati analizzati voce per voce e sono stati aggiornatisulla base delle effettive riscossioni.

3. **determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a Rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio:

Importo stanziato in Bilancio

<i>Annualità</i>	<i>Quota</i>	<i>Importo</i>
2024	100 %	€. 5.675,00
2025	100 %	€. 5.100,00
2026	100 %	€. 5.025,00

Si specifica altresì che dal calcolo del fondo in parola, sono state escluse alcune voci che per propria natura non sono soggette a dubbia o difficile esazione. A seguire il dettaglio delle voci dal quale si evince che dal calcolo sono stati esclusi i trasferimenti da Enti oltreché i proventi dalle concessioni edilizie che sono accertate contestualmente al rilascio del titolo che presuppone il pagamento dei diritti a monte per il rilascio stesso.

Codice	Voce	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Motivazione
10301	120	1	1	DEVOLUZIONE CINQUE PER MILLE - GETTITO IRPEF - ANNO D'IMPOSTA 2017	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Trasferimento da altro ente statale
20101	118	100	100	Concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni per la corresponsione incremento indennità dei sindaci	12.275,00 €	12.275,00 €	12.275,00 €	Trasferimento da altro ente statale
20101	119	2	1	FONDO DI SOLIDARIETA'	28.810,00 €	28.810,00 €	28.810,00 €	Trasferimento da altro ente statale
20101	119	2	2	Incremento dotazione F.S.C. 2022 sviluppo servizi sociali comuni	430,00 €	430,00 €	430,00 €	Trasferimento da altro ente statale
20101	123	100	122	TRASFERIMENTO STATO PER INCREMENTO ASILI NIDO	7.700,00 €	0,00 €	0,00 €	Trasferimento da altro ente statale
20101	130	17	1	trasferimenti correnti dello stato - mutuo €. 55.000,00 a decorrere dal 01.07.2011 e sino al 30.06.2026 (POS. 454849900 - Contr. per €. 4987,70)	4.990,00 €	4.990,00 €	4.990,00 €	Trasferimento da altro ente statale
20101	130	19	1	trasferimenti correnti dello stato - mutuo €. 75.000,00 a decorrere dal 01.07.2011 e sino al 30.06.2026 (finanziato per rata di €. 6.801,40) Pos. 4548437/00	6.805,00 €	6.805,00 €	6.805,00 €	Trasferimento da altro ente statale
20101	140	2	1	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM DEL 12.06.2022 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Trasferimento da altro ente statale
20101	180	2	2	TRASFERIMENTI DA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA PER LA SISTEMAZIONE DI SENTIERI	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Trasferimento da altro ente statale
40200	1010	107	122	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ART 1 COMMA 29 LEGGE 160 DEL 2019 - FONDI PNRR M2C4 INT.1.2	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Trasferimento da altro ente statale
40500	1050	1	1	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Trasferimento da altro ente statale

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Rinnovi contrattuali

Considerato che in data 16/11/2022 è stato siglato il rinnovo del CCNL enti locali per il triennio 2019-2021 e che già nel corso dell'esercizio 2022 si evidenzia la vacanza contrattuale, si ritiene necessario stanziare idoneo fondo sul bilancio di previsione 2024-2026 opportunamente

dimensionato al fine di prevedere l'adeguamento che si presume sia aggiornato nel triennio in questione.

In via cautelare e prudentiale lo stanziamento per il triennio è stato valutato in una percentuale costante rispetto all'ammontare della spesa totale prevista calcolata sul tabellare attualmente in vigore pari a circa il 2%.

Accantonamenti oneri futuri – fondo spese per indennità fine mandato

Per tale fattispecie è stato previsto di accantonare il trattamento di fine mandato del Sindaco pari ad una mensilità corrisposta annualmente.

Fondo rischi oneri futuri derivanti da contenziosi

L'Ente non ha rilevato situazioni per le quali si potessero verificare potenziali oneri derivanti da contenziosi in quanto sia nel corso dell'esercizio 2023 sia in quelli precedenti non si sono attivati procedimenti nei quali sia stato coinvolto il medesimo Ente. Risulta, pertanto, che l'alea di soccombenza non necessita di essere stimata e quantificata.

Ne deriva che alla data del presente documento non risulta necessario accantonare risorse al fondo contenzioso.

Fondo di garanzia debiti commerciali

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare, la norma citata prevede l'accantonamento obbligatorio nelle seguenti condizioni:

Condizione	% accantonamento su stanziamenti spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate)
A1) mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente	5%
A2) indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg.	5%
A3) mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCC dello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture	5%
B) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 31 e 60 gg.	3%

C) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg.	2%
D) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg.	1%

La norma citata prevede, altresì, che i dati che sottendono a tale valutazione siano acquisiti direttamente dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali. Alla data del presente documento, i dati desumibili dalla piattaforma suddetta non possono rappresentare le risultanze in proiezione al 31.12.2023 in quanto non sufficientemente aggiornate. Si porta comunque in evidenza che dalle scritture contabili dell'Ente si può con ragionevole certezza ipotizzare il mantenimento degli indicatori sopra riportati nei limiti tali da non imporre all'Ente un accantonamento a titolo di fondo di garanzia.

Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa

Ai sensi dell'art. 166 del TUEL, comma 1, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Il comma 2 quater del medesimo articolo, prevede altresì che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Nel rispetto di quanto sopra esposto, i fondi sono stati quantificati come sotto specificato:

Fondo di riserva

	2024	2025	2026
Totale spese correnti	201.765,00	189.600,00	189.040,00
Limite inf.: 0.3%	605,30	568,80	567,12
Limite sup.: 2%	4.035,30	3.792,00	3.780,8
Stanziamiento bilancio	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Fondo di riserva di cassa

	2024	2025	2026
Totale spese finali	254.765,00		
Limite inf.: 0.2%	509,53	-	-
Stanziamiento bilancio	1.100,00	-	-

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile

all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Alla data del presente documento non è stato costituito il FPV. Si rimanda tale attuazione contestualmente alla ricognizione ordinaria dei residui.

Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati

Si richiama quanto la normativa vigente prescrive in materia:

“Art. 21 d.lgs. 175/2016 – Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali.

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.”

Stante quanto sopra, preso atto che alcuno degli organismi partecipati dall'ente presenta un risultato negativo, tale fondo, benchè istituito tra in fondi di bilancio, è stanziato a zero.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Il Comune di VOCCA non ha rilasciato alcuna garanzia.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DELLE SOCIETÀ POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

- C.O.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A. 0,0004%